



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Via Roma 49 C.A.P. 62020 – TEL. 0733.66.16.02 FAX 0733.66.16.03

e-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it - sito internet: www.comune.santangeloinpontano.mc.it

p.iva 00292860434 - cod. fisc. 83002690432

UFFICIO TECNICO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO IN C.DA SALT

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano, come sopra rappresentato, concede in gestione alla Associazione Sportiva Dilettantistica _____ con sede in _____, via _____ C.F./P.IVA _____, che come sopra rappresentata accetta, l'impianto sportivo sito nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, in C.da Salti, di proprietà del Comune di Sant'Angelo in Pontano, comprendente:

- n. 1 campo da calcio di dimensioni circa 60,00 mt x 104,00 mt in erba naturale e pista di atletica di circa mt. 104,00 x 10,00 mt in asfalto;
- n. 1 campo di allenamento di dimensioni circa 23,00 mt x 65,00 in battuto di terra naturale;
- struttura costituita da spogliatoi e relativi servizi annessi;
- terreno circostante all'area di gioco;
- locali e relativi accessori pertinenziali;
- tribuna

identificati catastalmente al foglio 14 particelle nn. 37 - 39, come meglio individuati nella planimetria allegata.

Le aree, i locali, nonché le attrezzature indicate nella planimetria allegata, tutte ivi custodite e pertinenti l'impianto, sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla Concessionaria, ...

A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio, all'atto della consegna dell'impianto e delle attrezzature, un apposito verbale di consistenza.

La concessione viene fatta per i seguenti usi:

- pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
- attività di promozione dello sport e dell'attività motorioa-ricreativa, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
- attività di formazione legata allo sport.

Articolo 2 – Scopo della concessione

Con la presente convenzione, il Comune di Sant'Angelo in Pontano, in ossequio a quanto previsto dall'art. 110, c. 4 Cost., dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e s.m.i., della L.R. n. 5/2012, del relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche n. 4/2013), nonché della propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2019, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi ed obiettivi:

- diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;

- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

Articolo 3 – Uso dell'impianto

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, i locali e le attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

La Concessionaria dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi gli Statuti o le norme dell'Ente a cui la stessa è affiliata, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

La Concessionaria è responsabile sia verso il Comune che verso terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici.

La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali e le aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnarli, alla scadenza, liberi da persone e cose e puliti in ogni sua parte.

Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni concessione del presente contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti. La Concessionaria non potrà essere sostituita da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere comunque consentito alla cittadinanza, alle società e associazioni sportive operanti nel territorio e a favore di enti pubblici e istituzioni scolastiche, per la promozione della pratica sportiva rientrando tra le finalità istituzionali dei predetti enti, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

La Concessionaria, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, ecc.) e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza funzionale e tecnica durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, ecc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

Articolo 4 – Uso gratuito degli impianti

La Concessionaria, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree e i locali concessi nei seguenti casi:

- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;
- attività svolte direttamente, patrocinate o autorizzate dal Comune, da comunicare alla Concessionaria con congruo preavviso.

Articolo 5 – Accesso di altri soggetti – Tariffe per i soggetti non gestori

Ai sensi di legge, l'uso dell'impianto sportivo comunale è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e/o associazioni sportive e non, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

La Concessionaria si impegna a consentire il pieno utilizzo dell'impianto sportivo a tutte le società e/o associazioni sportive e non che avranno richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale o avranno stipulato con essa una convenzione per l'utilizzo dell'impianto.

Le associazioni richiedenti dovranno fare richiesta scritta per l'utilizzo dell'impianto sportivo direttamente al Comune di Sant'Angelo in Pontano il quale previa autorizzazione scritta concedere l'utilizzo dello stesso previo pagamento del rispettivo corrispettivo determinato dalla D.G.C. n. 58 del 20.08.2020. Alla società concessionaria sarà riconosciuto per le sole attività richieste dalla stessa che richiedono un utilizzo continuativo e superiore al numero di 3 giornate un indennizzo per la manutenzione dello stesso pari al 30% di quanto incassato dall'Ente previo scomputo delle cifre dovute all'Ente. Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, collaborare con la Concessionaria al fine dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

Articolo 6 – Durata – Canone di concessione

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, escluso ogni rinnovo tacito.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

La Concessionaria riconosce al Comune in sede di procedura selettiva un miglioramento di offerta sul canone base di € 700,00.

Articolo 7 – Programmazione e rendicontazione dell'attività – Gestione tecnica dell'impianto

La Concessionaria ha l'obbligo di:

- presentare al Comune all'inizio di ogni stagione sportiva, la prevista programmazione delle attività presso l'impianto gestito, tenuto conto di tutte le attività di cui ai precedenti art. 4 e 5, da concordare con il Comune ed eventualmente con i gestori degli altri impianti sportivi comunali, al fine di meglio rispondere alle esigenze di accesso agli impianti comunali complessivamente intesi dai soggetti non gestori.
- esporre la programmazione come sopra definitivamente concordata, con adeguata visibilità, presso gli accessi dell'impianto gestito;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- mettere a disposizione del Comune l'impianto per la programmazione relativa a manifestazioni a carattere cittadino e per le attività delle scuole, nonché garantire il libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate dal Comune, secondo quanto sopra previsto;
- garantire, compatibilmente con le attività della Concessionaria, l'uso pluralistico dell'impianto, come sopra previsto, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti interessate;
- concedere l'uso dell'impianto per attività eventualmente organizzate e autorizzate dal Comune di Sant'Angelo in Pontano anche da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali e da quelle svolte e autorizzate dalla Concessionaria medesima, secondo quanto previsto all'art. 5.

La Concessionaria si impegna inoltre a trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione inerente la gestione effettuata nella stagione appena conclusa, contenente almeno:

- l'andamento complessivo della gestione, in relazione alla programmazione di inizio stagione e alle eventuali precedenti stagioni;
- i soggetti ammessi all'impianto;
- il rendiconto degli introiti derivanti dalla gestione, corredato da documentazione giustificativa;
- il rendiconto di tutti gli interventi di manutenzione o miglioria effettuati sull'impianto gestito, sia a cura della Concessionaria, che a cura del Comune, e di quelli programmati o da programmare per le future stagioni;
- l'elenco di eventuali sinistri, incidenti e/o qualsiasi altro fatto, occorso nel corso della gestione, rilevante ai fini della valutazione del sistema di gestione e della necessità di eventuali interventi.

In caso di reiterato inadempimento a quanto sopra, il Comune potrà procedere altresì ai sensi dei successivi art. 11 e 13.

Sono altresì a carico della Concessionaria:

- la conduzione tecnica e funzionale delle aree, dei locali e degli accessori concessi in gestione, mediante un responsabile, il cui nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune, in possesso di adeguata esperienza e delle capacità tecnico-professionali eventualmente previste;
- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia e al funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri dipendenti, collaboratori e volontari, rivestendo esclusivamente la Concessionaria il ruolo di Datore di lavoro e/o committente;
- le spese di pulizia, gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni concessi in gestione, nonché dei locali, compresi quelli di servizio, adibiti a servizi igienici, spogliatoi, ecc;
- l'onere di apertura e chiusura dell'impianto e di sorveglianza del regolare accesso agli stessi dell'utenza;
- la conduzione (accendimento e spegnimento) degli impianti tecnologici, la fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- la dotazione del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione, come previsti dalle norme di legge e regolamentari, e la loro custodia, manutenzione e conservazione.

La Concessionaria, per l'attività sportiva, potrà utilizzare, oltre alle attrezzature e ai macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà. La stessa potrà, a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, nella misura che ritenga utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature ulteriori, se rimovibili, rimarranno di proprietà della Concessionaria e potranno in qualunque momento essere rimosse.

La Concessionaria si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti, le aree, i locali e gli accessori concessi in gestione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della Convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria permetterà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione a carico della Concessionaria degli interventi manutentivi ordinari che ritenga necessari.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico della Concessionaria sono individuati nell'Allegato A.

Articolo 8 – Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Comune:

- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli oneri relativi ai servizi e forniture relativi alle varie utenze, quali illuminazione pubblica, fornitura di acqua, riscaldamento.

La Concessionaria è tenuta a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore e di corrente elettrica.

A richiesta della Concessionaria, in relazione all'urgenza degli interventi, la stessa potrà essere autorizzata dal Comune ad eseguire, a proprie cura e spese, i lavori comunque occorrenti, salvo successivo rimborso totale o parziale da parte del Comune, previa presentazione di documentato rendiconto della spesa effettuata.

Nessun rimborso sarà concesso nel caso non sia richiesta la preventiva autorizzazione del Comune all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune potrà altresì disporre la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni eventualmente subiti ai sensi del successivo art. 9. In ogni caso, per i detti interventi, la Concessionaria non avrà diritto, nemmeno al termine della concessione, ad indennizzi di sorta.

Articolo 9 – Addizioni e migliorie all'impianto

Non potranno essere apportate variazioni, modificazioni, innovazioni o migliorie all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale degli uffici tecnici comunali.

L'eventuale esecuzione di modificazioni o innovazioni all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Comune, comporta l'immediata decadenza dalla concessione, la risoluzione della presente convenzione e il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune, con facoltà in capo al Comune medesimo di disporre la riduzione in pristino e/o di procedere all'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11.

In sede di autorizzazione saranno definiti i criteri per l'eventuale riconoscimento della partecipazione del Comune alla spesa da sostenere. Oltre ciò, non spetteranno alla Concessionaria indennizzi di sorta, nemmeno al termine della concessione.

Se per eventuali modificazioni, innovazioni o aggiunte, autorizzate ai sensi del comma precedente, dovessero essere richieste prove di usabilità, agibilità, collaudi e omologazioni dell'impianto, la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese.

Articoli 10 – Responsabilità della Concessionaria – Coperture assicurative

La Concessionaria assume a proprio esclusivo rischio la gestione amministrativa, economica e tecnica delle aree, dei locali e degli accessori concessi in gestione e oggetto della presente convenzione, con utilizzo di risorse umane, finanziarie e materiali proprie.

Le attrezzature, gli arredi e gli accessori di proprietà comunale, affidati alla Concessionaria, saranno gestiti dalla stessa con assunzione di responsabilità in proprio, in qualità di consegnataria degli stessi.

La Concessionaria solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose che possano occorrere nello svolgimento della gestione.

In caso di incidente, l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete alla Concessionaria, la quale sarà inoltre tenuta ad informare tempestivamente il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

La Concessionaria ha prodotto in copia al Comune attestazione della Polizza _____ a copertura, per l'intera durata della convenzione, di tutti i rischi per responsabilità civile nei confronti del Comune e di terzi e per danni alla struttura gestita, con i massimali di seguito indicati:

- copertura RCT/RCO danni a persone: € 3.000.000,00 per sinistro e per persona;
- copertura RCT/RCO danni a cose: € 500.000,00.

Articoli 11 – Penali – Deposito a garanzia della corretta conservazione e manutenzione degli impianti

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Concessionaria, alla stessa sarà applicata, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, una penale da € 100,00 a € 500,00, da graduarsi a seconda della gravità e reiterazione degli inadempimenti.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla Concessionaria e della corretta conduzione, conservazione e manutenzione delle aree, dei locali e degli accessori concessi in gestione, nel corso della esecuzione della convenzione e al termine della stessa, a garanzia della riconsegna al Comune dei medesimi nello stato in cui furono affidati alla Concessionaria, quest'ultima ha costituito un deposito cauzionale pari a € 1.000,00 (euro mille/00). Detta cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita o reintegrata, in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, sotto pena della decadenza della concessione.

Articoli 12 – Pubblicità all'interno dell'impianto

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale per soggetti terzi, all'interno dell'impianto oggetto della concessione, in occasione di eventi e manifestazioni, con fini di sponsorizzazione dell'attività, osservando tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia.

Tale pubblicità potrà essere effettuata, tra l'altro, attraverso l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visibilità (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) nel pieno rispetto delle più rigide norme di sicurezza per l'utenza dell'impianto.

La Concessionaria è tenuta ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative necessarie allo svolgimento della detta attività e resta a carico della stessa ogni onere relativo, compreso il pagamento dell'imposta di pubblicità o di ogni altro tributo o diritto, a norma di legge e di regolamento, se dovuti.

Articoli 13 – Inadempimento – Decadenza – Recesso del Comune e della Concessionaria

In caso di inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, il Comune, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, potrà dichiarare la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione della presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi, oltre che negli altri previsti dalle singole norme della presente convenzione:

- chiusura ingiustificata, totale o parziale, dell'impianto, attribuibile alla Concessionaria, per più di 15 giorni nel corso dell'anno;
- reiterata violazione del calendario e/o orari concordati per l'apertura dell'impianto, anche a favore dei soggetti non gestori;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei casi di incameramento dello stesso;
- cessione della presente convenzione a qualsiasi titolo a soggetto terzo, compresa la sub-concessione;
- gravi motivi di ordine pubblico o comportamenti che comportino grave danno all'immagine del Comune concedente o al decoro dell'impianto affidato;
- reiterati comportamenti e atteggiamenti, della Concessionaria o di terzi, di cui la stessa è tenuta a rispondere, incompatibili con gli scopi di pubblico interesse da perseguire nella gestione dell'impianto sportivo;
- reiterate inadempienze agli obblighi inerenti la custodia e la pulizia degli impianti, dei locali e delle aree annesse;
- reiterate mancanze o grave negligenza con riguardo all'obbligo di manutenzione ordinaria;
- mancata sostituzione del personale addetto non idoneo, a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Alla decadenza della concessione, disposta per qualsiasi causa dal competente organo comunale, consegue la risoluzione di diritto della presente convenzione e il Comune potrà procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Comune dimostri di aver subito.

Il Comune procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento o l'invio di controdeduzioni, da parte della Concessionaria. Nel caso di mancata risposta, di mancato adempimento nel termine o di non accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà a pronunciare la decadenza senza ulteriore comunicazione o diffida della Concessionaria.

Fatti salvi i casi di decadenza e di revoca della concessione da parte del Comune per sopravvenuto prevalente interesse pubblico, il Comune si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso nulla potrà essere riconosciuto alla Concessionaria che non avrà diritto a nessuna forma risarcitoria. Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune almeno sei mesi prima della detta scadenza.

Articolo 14 – Disposizioni generali e finali

Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Via Roma, n. 49.

La Concessionaria elegge domicilio nell'impianto oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui, in seguito, la Concessionaria non detenga più il detto immobile per qualsiasi causa, la stessa elegge domicilio presso la sede sopra indicata nel Comune di _____.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della concessionaria.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 15 – Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant'Angelo in Pontano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali in materia.

I dati raccolti sono trattati per la conclusione e l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e possono essere oggetto di comunicazione a terzi, in caso di accesso ai documenti amministrativi, e soggetti a diffusione per esigenze di trasparenza e di pubblicità legale degli affidamenti, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Legale Rappresentante della A.S.D. _____
Sig. _____

il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Fabio Di Luca Sidozzi